

ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N. 31.059

RACCOLTA N. 16.886

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE LETIZIA CARDONI ETS"**

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede e disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**FONDAZIONE LETIZIA CARDONI ETS**", che assume la forma giuridica di Fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel comune di ABBADIA SAN SALVATORE (SI), Via Po n. 11, presso la Confraternita di Misericordia di Abbadia San Salvatore O.D.V. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Gestione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della 'Fondazione di partecipazione', nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa speciale.

ART. 2 - Finalità e attività di interesse generale

1. La Fondazione intende perseguire, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Abbadia San Salvatore e Comuni limitrofi, promuovendo a tal fine lo sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità ivi residenti.

2. In particolare tale Fondazione andrà a svolgere all'interno del proprio ambito territoriale le seguenti attività di interesse generale pre-

viste dall'articolo 5 del Dlgs. 117/2017: attività di beneficenza (lettera U); assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria (lettere A, B e C; promozione della cultura in genere, anche ai sensi dell'art. 6 del DLgs 117/2017; educazione, istruzione e formazione professionale (lettera D), universitaria e para-universitaria (lettera G); riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (lettera Z); tutela e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico (lettera F), della natura e dell'ambiente (lettera E), promuovendo ed eventualmente gestendo in generale iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita e il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale tra tutti coloro che vivono ed operano nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore e Comuni limitrofi, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

3. Per il perseguitamento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.

ART. 3 – Attività diverse e strumentali

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,

con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) assumere, direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di altre realtà/strutture aventi scopi analoghi al proprio;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed altri operatori ed organismi;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere nei limiti delle leggi vigenti;

j) esercitare attività di raccolta fondi per il sostentamento dell'attività istituzionale e di qualsiasi progetto che la fondazione decida di promuovere;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche in modo in-

diretto, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della fondazione

Art. 5 -Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile, del codice del terzo settore e della legislazione sociale in materia.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto dal:

1. Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori promotori, dai fondatori o da altri partecipanti pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;

B. beni mobili e immobili che pervengano o verranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. utili o avanzi di gestione destinati su delibera dell'assemblea.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Gestione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nomina-

to, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo o lo scioglimento dell'ente.

2. Fondo di gestione, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori promotori, dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro il mese di Dicembre l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo di quello de corso, entrambi predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione , in ossequio alle norme del Codice del Terzo settore e dal Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere anzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzione dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento

della sua attività.

ART. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Fondatori
- Partecipanti Sostenitori

8.1 Fondatori promotori

Sono Fondatori Promotori i soggetti (persone fisiche o enti diversi dalle persone fisiche) che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione intervenendo al relativo atto. Quando per qualunque causa venga meno un Fondatore Promotore, gli altri provvederanno alla nomina di un nuovo Fondatore Promotore scegliendolo obbligatoriamente tra i Fondatori. La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole di oltre il cinquanta per cento dei Fondatori Promotori.

8.2 Fondatori

Possono divenire Fondatori le persone fisiche o enti diversi dalle persone fisiche, singole o associate, pubbliche o private, gli enti locali e gli altri enti che si impegnino a contribuire in misura rilevante o su base pluriennale al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Gestione. La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. L'ammissione dei Fondatori è fatta con delibera del Comitato di Gestione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Comitato di Gestione. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Fondatori. Il Consiglio di Gestione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8.3 Partecipanti sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o enti diversi dalle persone fisiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla

vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiori a quella stabilita anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione o raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Partecipanti Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Fondatori adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

8.4 Diritti ed obblighi dei membri della fondazione

I membri hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Comitato di gestione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della fondazione, in orari d'ufficio alla presenza di almeno un componente del consiglio di gestione e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali. I membri sono tenuti all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.

ART. 9 - Esclusione e recesso dei membri

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori e dei Par-

tecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- modifica essenziale dell'oggetto d'attività;
- trasferimento a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Fondatori Promotori, i Fondatori e i Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea dei Fondatori promotori e dei Fondatori;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e l'eventuale Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo

Le cariche sono gratuite, salvo gli obblighi di compenso previsti per l'Organo di controllo e sono previsti i rimborsi a pié di lista e documentati.

ART. 11 - Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai Fondatori Promotori e dai Fondatori. L'Assemblea

dei Fondatori nomina e designa i membri del Consiglio di Gestione e decide in ordine alle materie espressamente riservate dalla legge. Si riunisce ogni volta ritenuto opportuno ed esprime parere consultivo sugli argomenti alla stessa sottoposti. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informativi; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. In caso di urgenza basta il preavviso di ventiquattro ore. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea a mezzo delega.

Ciascun partecipante all'assemblea non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei partecipanti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni partecipante ha un voto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri 8 (otto) o 6 (sei) membri, scelti e nominati dall'Assemblea dei Fondatori. I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, l'Assemblea dei Fondatori provvede alla loro sostituzione. I nuovi membri resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

Qualora il numero dei consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- deliberare il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art 8 punti 8.2 e 8.3 possono divenire Fondatori e Partecipanti Sostenitori e procede alla relativa nomina;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Consiglio di Gestione può, eventualmente eleggere, un Vice Presidente e conferire eventuali deleghe di funzione sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuate con propria deliberazione assunta nelle forme di legge. Il Consiglio di Gestione è convocato di iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione.

ART. 13 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo della Fondazione e successivamente dal Consiglio di Gestione nella sua riunione di insediamento; egli presiede il Consiglio di Gestione.

Il Presidente della Fondazione dura in carica quanto i membri del Consiglio di Gestione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dall'eventuale Vice Presidente o da un Consigliere dal medesimo incaricato.

ART. 14 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, che può essere anche monocratico, è nominato dal Comitato di Gestione, al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

I componenti devono essere iscritti all'apposito albo ministeriale dei Revisori Legali.

Effettua la revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ART. 16 - Estinzione della Fondazione

Qualora la Fondazione venisse, per qualsiasi causa, a trovarsi nella impossibilità di perseguire i suoi scopi, si estingue e il suo patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'As-

semblea dei Fondatori, alla Confraternita di Misericordia di Abbadia San Salvatore O.D.V. e/o altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al terzo settore e iscritti al RUNTS a norma dell'art. 9 del Codice del terzo settore. Il tutto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e le norme vigenti in materia.

ART. 18 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare.

In originale firmato:

CARDONI Orlando

Antonio Zorzi Notaio